

# TI\_GERICHTE TI-57063 vom 4. Oktober 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-10-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_TI-57063](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-57063)

FR: TI\_GERICHTE TI-57063 du 4 octobre 2000

IT: TI\_GERICHTE TI-57063 del 4 ottobre 2000

## Erwägungen

### E. 1

del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell'istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) -ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

### E. 2

a) Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di indizi di colpevolezza a carico di \_\_\_\_\_, e relativi a un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, da lui ammesso sia avanti agli inquirenti che in sede dell'istanza qui discussa (v. supra, consid. C).

b) In quale misura gli indizi a suo carico ■ visti nell'ottica dei reati che gli imputa il Procuratore Pubblico e non di ■mero■ contrabbando ■ siano seri e concreti, è questione che non può essere dibattuta in questa sede. I sottilidistinguoche la difesa propone in merito alle informazioni di cui disponeva l'accusato al momento del fatidico trasporto (v. ad esempio istanza, cit., pto. 5 p. 3-4), così come gli argomenti contrari adottati dal Procuratore Pubblico (v. preavviso negativo, cit., pto. A p. 2-3), rappresentano, a non dubitarne, obiezioni che vorranno approfondimento. Tuttavia, trattandosi di obiezioni di natura sostanziale, esse competono alla corte di merito e non a questo giudice ■ nell'ambito delle proprie competenze limitate alla valutazione della legittimità della carcerazione preventiva, unicamente autorizzato ad un esame sommario di verosimiglianza del grado di responsabilità dell'accusato istante (v., come qui, anche la decisione 19 aprile 2000 in re C.F., inc. GIAR 124.2000.2 consid. 2b p. 4). E, almeno nell'ottica di mera verosimiglianza, gli argomenti che il magistrato inquirente apporta a suffragio dell'ipotesi accusatoria da lui sostenuta (v. preavviso negativo, cit., pto. A p. 2, con rinvio al rapporto di

polizia giudiziaria 15 settembre 2000, inc. MP doc. \_ p. 4) non sono peregrini al punto da far apparire la stessa tendenzialmente o preponderantemente insostenibile, così come ■ di converso ■ gli argomenti addotti dalla difesa non convincono immediatamente dell'innocenza di \_\_\_\_\_.

### E. 3

I soli bisogni dell'istruzione ai quali si appella il Procuratore Pubblico (v. preavviso negativo, cit., pto. C p. 3) sono quelli che potrebbero derivare da eventuali istanze di complemento istruttorio proposte dall'accusato istante medesimo, che tuttavia non vi ha fatto cenno alcuno né in sede di reclamo (v. reclamo, cit., pto. 6 p. 5), né in sede di osservazioni (v. osservazioni, cit., ad C p. 4). Ad essi vanno ad aggiungersi unicamente i tempi tecnici per arrivare fino alla celebrazione del pubblico dibattimento (chiusura dell'istruttoria formale ed emanazione dell'atto d'accusa). Data l'aleatorietà che tale requisito riveste nella concreta fattispecie, non è tuttavia comunque possibile appurare se eventuali ulteriori passi istruttori siano di natura tale da esigere il mantenimento o meno dello stato di detenzione preventiva (finalizzato ad evitare inquinamento delle prove o collusione con altri correi): l'istanza non può pertanto venire respinta sulla scorta di tale argomento.

### E. 4

a) Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l'accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all'esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l'insieme delle circostanze, quali il carattere dell'interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l'assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione; decisione 19 aprile 2000 in re C.F., inc. GIAR 124.2000.2 consid. 4a p. 5).

b) Se la difesa (v. istanza, cit., pto. 7 p. 5-6) sottolinea come l'accusato abbia tutto l'interesse a partecipare al pubblico dibattimento, al fine di dimostrare la propria innocenza quo al reato che gli viene imputato nell'ambito del presente procedimento (nonché al fine di ridurre al minimo le pene relative all'incanto sfociato nell'atto d'accusa già pendente), la pubblica accusa evidenzia come ■ la reiterazione dell'illecito ■ (preavviso negativo, cit., pto. E p. 4) faccia apparire a priori dubbia la prognosi favorevole, necessaria per la concessione della sospensione condizionale della pena; unitamente alla possibilità di fatto di continuare a frequentare il suolo svizzero, dovuta alla prossimità del luogo di domicilio dell'accusato con la frontiera, ciò ■ potrebbe dunque indurre il \_\_\_\_\_ a darsi alla fuga e a non presentarsi al processo ■ (ibid.).

c) I timori del Procuratore Pubblico non sono infondati. \_\_\_\_\_ non ha alcun (lecito) legame con la Svizzera, rispettivamente il Cantone Ticino: quest'ultimo rappresenta unicamente il territorio con il quale svolgere i suoi traffici illeciti (o, nella migliore delle ipotesi, non adamantini, come si esprime l'accusato medesimo in sede d'istanza, cit., pto. 5 p. 3 in fine). Né i suoi precedenti permettono di ritenere che i due procedimenti penali aperti qui nei suoi confronti, qualsivoglia sia il loro esito, potranno

indurlo a modificare il proprio rapporto con la Svizzera: tutt'al più, egli farà più attenzione a non farsi prendere. Tuttavia, proprio per il fatto di vivere a ridosso della frontiera, è certo che egli ha un concreto interesse a porre in atto quanto in suo potere per limitare le sanzioni penali che qui verranno prese nei suoi confronti. E se i presupposti per una sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera appaiono alquanto tenui, altrettanto non si può dire della sospensione condizionale della pena privativa della libertà. Tutto sommato, in conclusione, non sembra potersi affermare che una sua presenza al pubblico dibattimento appaia sin d'ora improbabile.

## E. 5

a) Notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dell'accusato, il suo comportamento durante l'istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v. Mario Luvini, I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.).

b) Nel caso di \_\_\_\_\_, un certo qual pericolo di recidiva esiste. A preoccupare è il fatto di aver egli delinquito pendente un atto d'accusa recente: ciò denota un'innegabile inclinazione al reato, che i numerosi seppur disparati precedenti non hanno saputo mitigare, ed un'indifferenza preoccupante di fronte all'eventualità di un'ulteriore condanna. Emerge anche dalle carte processuali che per \_\_\_\_\_ il contrabbando è ovviamente occupazione abituale (v., fra l'altro, verbale di polizia 22 agosto 2000, ore 11.00, p. 1 e R6 p. 4), ma che tutto quanto egli sembra aver imparato da questa esperienza è che anche nel contrabbando non si sa più dove si va a finire (verbale MP 6 settembre 2000, ore 09.25, p. 3, all'inc. MP doc. \_): ancora una volta, dopo i fatti che lo hanno portato in carcere a fine 1998 egli ha dunque dimostrato di essere persona assai poco affidabile, costantemente sul filo del rasoio, avvezza a sopravvivere grazie ad espedienti sempre al limite della legalità (e talvolta al di là). Tuttavia, i suoi precedenti italiani per contrabbando e ricettazione risalgono alla fine degli anni '60 / inizio anni '70, mentre le condanne successive anch'esse piuttosto lontane nel tempo riguardano fattispecie di natura diversa (v. estratto del casellario giudiziale italiano 13 settembre 2000, inc. MP doc. \_). A mente di questo giudice, in conclusione, seppur \_\_\_\_\_, in questi ultimi anni, non abbia fatto nulla per meritarsi la fiducia dell'autorità svizzera, non può neppure essere escluso che, finalmente, le recenti disavventure giudiziarie gli possano insegnare a muoversi con maggiore prudenza, senza confidare sul fatto che basta non porre troppe domande per mettersi al riparo da situazioni illecite.

## E. 6

In condizioni normali, il mantenimento della carcerazione preventiva di \_\_\_\_\_ avrebbe potuto essere giustificato, senza arbitrio, in ragione dei combinati pericoli di fuga e di recidiva, almeno quest'ultimo certamente non ovviabile con la prestazione di misure sostitutive quali il versamento di una cauzione (v. istanza, cit., pto. 7 p. 6). Due fattori, però, fanno pendere la bilancia in favore dell'accoglimento della presente istanza.

a) Il suo ruolo nell'ambito dei fatti attualmente sotto inchiesta è senz'altro limitato (alla peggio) alla ricettazione dei telefoni cellulari rubati da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

(con la partecipazione di \_\_\_\_\_ e tale \_\_\_\_\_), il procedimento contro i quali è stato disgiunto dal Procuratore Pubblico ■ proprio per limitare i tempi della carcerazione preventiva di \_\_\_\_\_ ■ (preavviso negativo, cit., pto. B p. 3). Ora, seppur pacifico che quello di ricettazione sia un reato indipendente per rapporto al reato patrimoniale a monte, appare effettivamente difficile immaginare che il ricettatore possa essere processato separatamente dagli autori del reato a monte ■ non fosse altro che per l'■ opportunità (qui, poi, si dovrà verosimilmente parlare di necessità) di sentire gli altri al fine di stabilire cosa \_\_\_\_\_ sapesse effettivamente (oppure dovesse ragionevolmente presumere, date le circostanze) circa la provenienza dei cellulari da lui trasportati in Italia.

b) Inoltre, va ricordato che a carico di \_\_\_\_\_ è pendente un ulteriore atto d'■ accusa che lo vede coinvolto, con ben altre sei persone, in diverse truffe commesse da un lato mettendo a disposizione dei correi carte di credito ■ clonate ■, d'■ altro lato introducendo nel giro altri correi (v. atto d'■ accusa 115/1999/FL del 17 agosto 1999, agli atti MP). In applicazione degli artt. 35 e 36 cpv. 1 prima frase CPP sulla connessione, l'■ accusato istante dovrebbe essere processato contemporaneamente per quei fatti e per la nuova fattispecie. Tale principio, dettato da considerazioni di opportunità pratica, non è invero assoluto (v. Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4. Aufl. 1999 Basel/Genf/München, § 34 margin. 14, § 33 margin. 18, con rinvio a DTF 99 IV 17); tuttavia, visto anche nella prospettiva delle norme sul concorso retrospettivo (art. 68 cfr. 2 e 350 cfr. 2 CPS), eccezioni si giustificano solamente se atte ad evitare gravi complicazioni (Hauser/Schweri, loc. cit., § 34 margin. 14, con rinvio a DTF 97 IV 55).

Nel caso di specie avviene piuttosto il contrario: l'■ inoltro dell'■ atto d'■ accusa per i fatti qui discussi costringerebbe la corte competente, in virtù della discussa connessione soggettiva, ad indire anche il processo per le carte di credito ■ clonate ■ ■ oppure a disgiungere anche in quel caso la posizione di \_\_\_\_\_. Il risultato sarebbe che quest'■ ultimo verrebbe giudicato, per due atti d'■ accusa indipendenti l'■ uno dall'■ altro, separatamente dai rispettivi coaccusati: a mente di questo giudice, il principio di connessione ■ che dovrebbe venire disatteso due volte nei confronti del medesimo accusato ■ ne uscirebbe eccessivamente strapazzato, tanto più che, nel caso di specie, lo scopo perseguito dal Procuratore Pubblico con la disgiunzione della posizione di \_\_\_\_\_ da quella degli autori del furto a monte ■ ovvero giungere alla celebrazione del pubblico dibattimento con l'■ accusato in detenzione preventiva ■ non appare giustificato al di là di ogni dubbio.

## **E. 7**

In conclusione, l'■ istanza in discussione deve essere accolta, con la presente decisione impugnabile entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP) e senza conseguenze di tassa e spese.

Appare nondimeno opportuna la fissazione di una cauzione, di ammontare commisurato alla natura e alle conseguenze del reato nonché alle condizioni economiche dell'■ accusato ed ai suoi precedenti.

Per i quali motivi,

visti gli artt. 95 ss., 96, 107 s., 110, 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

decide:

1. L'■ istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 25/26 settembre 2000 da \_\_\_\_\_ è respinta.

2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4. Intimazione:

- avv. \_\_\_\_\_, per sé e per l'accusato \_\_\_\_\_, con copia del preavviso negativo del magistrato inquirente;

- Procuratore Pubblico avv. \_\_\_\_\_, con copia delle osservazioni dall'accusato istante e l'inc. MP 3943/2000/FL di ritorno.

giudice \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.